

Statuto

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede a Udine, in Via Val D'Aupa 2 l'associazione giovanile di promozione sociale denominata "Get Up 1", di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di proporre e promuovere tematiche di solidarietà sociale, indirizzate in prevalenza verso un'utenza inclusa tra gli 11 e i 25 anni d'età; nello specifico si tratterà di finalità quali:
 - a) presentazione e accoglienza
 - b) attività ludico-educative, sportive creative, artistiche-culturali (sport, laboratori manuali, incontri ecc. ecc.)
 - c) sensibilizzazione su temi civici (problematiche legate alla legalità, alla responsabilità in ambito territoriale, all'immigrazione e all'integrazione)
 - d) problematiche interne ed esterne alla scuola (orientamento in uscita, rapporto con la scuola, bisogni, necessità, proposte opinioni inerenti alle istituzioni scolastiche)
 - e) dialogo e confronto riguardo l'adolescenza (tematiche sulla sessualità, rapporto con gli altri, bullismo e altri fenomeni sociali tipici dell'età)
discussioni sui valori della nostra società

2. In virtù della sua natura giovanile, l'associazione si avvarrà prevalentemente di personale giovanile, ovvero di età inclusa tra i 18 e i 35 anni di età, nel perseguimento delle finalità sociali sopra indicate; la Sede operativa dell'associazione, nonché Sede legale, è da intendersi anche come spazio fisico all'interno del quale si svolgerà grossa parte delle attività statutarie rivolte all'utenza. È pertanto da considerarsi a tutti gli effetti anche come centro di aggregazione giovanile.

3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

6. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

7. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

8. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. Si dichiara quindi che l'ordinamento interno stesso è ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Art. 3

Soci

1. Sono soci coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
4. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.
5. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In virtù delle sue finalità statutarie nonché della sua natura giovanile, l'associazione può avvalersi anche di attività di volontariato, prestata da soggetti minorenni, affiancati sempre e comunque dai membri effettivi dell'associazione e dalla stessa assicurativamente coperti. L'associazione si fa inoltre carico di comunicare ai genitori o ai tutori legali dei minorenni la sua natura, tramite presentazione dello statuto, nonché la copertura assicurativa fornita. I minori che prestino servizio, non potranno avere qualifica di soci fino al compimento della maggiore età e comunque, sempre e solo in seguito a specifica richiesta e sottoscrizione (v. Art. 3 Comma 1)
6. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax) e tramite affissione d'avviso presso la Sede Legale dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 4 membri, le cariche sono da intendersi come gratuite. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax) e tramite affissione d'avviso presso la Sede Legale dell'associazione .

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

-eleggere il presidente;

-eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;

-assumere il personale;

-nominare il segretario;

-fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti: articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-provvede al disbrigo della corrispondenza;

-è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre; e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

-è a capo del personale.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo contabile è esercitato da un collegio dei revisori eletti dall'assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita poteri e funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'associazione "Get Up i" trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali annuali, ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, dalle amministrazioni pubbliche, da enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, da istituti di credito, da enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea a euro 1,00. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 17

Scioglimento e liquidazione

1.- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

f) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

g) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.